



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 12 del 16/04/2024

Proponente: Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale
Servizio: Ambiente

Dirigente/Responsabile: Dott. Ing. Massimo Ledda

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica per cane aggressivo di proprietà privata.

IL SINDACO

Vista la segnalazione della ASL Sassari Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Randagismo e anagrafe animali da compagnia del Nord Sardegna pervenuta in data 15 aprile 2024 prot. n. 2024/17652 e relativa all'inserimento nel registro dei cani aggressivi ai sensi dell'O.M. 6 agosto 2013 e ss. mm. ii. **OMISSIS**.

Considerato che il cane, come su identificato, si è reso responsabile **OMISSIS**

Dato atto che il proprietario del cane **OMISSIS**

Richiamata l'Ordinanza Ministeriale n. 6 del 09/08/2013 e successive modifiche e integrazioni, prorogata di ulteriori 12 mesi con Ordinanza Ministeriale del 09 agosto 2023.

Appurato che a tutela della pubblica incolumità si rende necessario obbligare il proprietario al rispetto delle prescrizioni richieste dalla ASL Sassari Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Randagismo e anagrafe animali da compagnia del Nord Sardegna.

Visti:

- la Legge n°281 del 14/08/1991;
- la Legge Regionale n°21 del 18 maggio 1994;
- il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città, approvato con Del. C. C. n°114 del 24/11/2016
- l'Ordinanza del 09/08/2013 del Ministero della Salute, riguardante la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", prorogata fino al 02/09/2024 con Ordinanza del 09/08/2023;
- l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n°267

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche

ORDINA

OMISSIS

- obbligo immediato di valutazione comportamentale del cane ed eventuale intervento terapeutico da parte di veterinari esperti in comportamento animale, con particolare riferimento alla razza dell'animale in oggetto;
- obbligo immediato di adozione di tutte le misure necessarie per impedire che il cane possa uscire all'esterno del proprio domicilio senza la presenza del proprietario;
- obbligo di applicazione al cane di museruola e guinzaglio in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- obbligo di stipula di assicurazione civile per danni contro terzi entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- obbligo per il proprietario di svolgere il percorso formativo per proprietari di cani di cui all'O. M. 26 novembre 2009, con avvio immediato e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- al termine delle su indicate attività dovrà essere prodotto regolare attestato di partecipazione della proprietaria al corso formativo e attestazione relativa allo stato dell'animale a seguito dell'intervento terapeutico prescritto.

Tutta la documentazione relativa alla presente Ordinanza dovrà essere tempestivamente trasmessa sia al Comando di Polizia Locale che al Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, protezione civile e Polizia Locale.

DISPONE

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 del C.P. e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

AVVERTE

Che di eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza la proprietaria su menzionata ne risponderà ai sensi di legge.

DEMANDA

Il Comando della Polizia Municipale (polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it) è incaricato di verificare tempestivamente l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente Ordinanza e di darne comunicazione all'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale (ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it) per gli adempimenti conseguenti.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata, oltre che agli interessati, alla Compagnia dei Carabinieri (tss26942@pec.carabinieri.it), ASL Sassari Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa

Randagismo e anagrafe animali da compagnia del Nord Sardegna (anagrafecanina.randagismo.nord@pec.atssardegna.it), alla Compagnia della Guardia di Finanza (ss1350000p@pec.gdf.it) e al Comando di Polizia di Stato (dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it), per opportuna conoscenza, alla Compagnia Barracellare di Porto Torres.

I N F O R M A

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Ing. Massimo Ledda, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- **che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO